



Determinazione n. 16 del 5 giugno 2025

OGGETTO: Stipula dell'accordo convenzionale individuale per lo svolgimento dell'attività formativa extra rete – scuole di specializzazione di area sanitaria con l'Università degli Studi di Genova – scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria a favore del dr. Andrea Nicola Presta.

L'anno 2025, addì 5 del mese di giugno in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

che in data 20 maggio 2025 prot. n. 36506, è pervenuta dall'Università degli Studi di Genova la richiesta inerente la stipula dell'accordo convenzionale individuale per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa di uno specializzando in Otorinolaringoiatria, dr. Andrea Nicola Presta, presso la SC di Otorinolaringoiatria di questa Azienda per un periodo dal 1 settembre 2025 al 31 ottobre 2025;

Visto:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- il D.I. 13 giugno 2017, n. 402 "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria";

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:

- da parte del Direttore SC di Otorinolaringoiatria, prof. Paolo Battaglia in data 22 maggio 2025;
- da parte del Direttore della SC Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione, dr.ssa Rossana Borchini, in data 23 maggio 2025;
- da parte del Direttore Sanitario, dr.ssa Brunella Mazzei in data 27 maggio 2025;

Preso atto altresì dell'assenso pervenuto dall'Università degli Studi di Genova, con nota agli atti del 28 aprile 2025, prot. n. 38992, in merito alle integrazioni apportate al testo convenzionale;

Dato atto che il testo convenzionale concordato tra le parti, ed allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale è conforme alla normativa sopracitata;

Ritenuto di procedere alla stipula e alla successiva sottoscrizione del rapporto convenzionale in argomento;

Precisato che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'ASST;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento dott.ssa Anna Lazazzara, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa:



Affari Generali e Istituzionali

Direttore: dott.ssa Anna Lazazzara

Segreteria 031.585.4736 - Fax 031.585.4592

affgen.co@asst-lariana.it

- 1) di stipulare la convenzione individuale per lo svolgimento dell'attività formativa extra rete – scuole di specializzazione di area sanitaria con l'Università degli Studi di Genova – scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria a favore del dr. Andrea Nicola Presta, per un periodo dal 1 settembre 2025 al 31 ottobre 2025;
- 2) di dare mandato alla SC Affari Generali e Istituzionali di procedere alla formalizzazione e dalla messa a conoscenza dei soggetti interessati e/o coinvolti dell'avvenuta adozione del presente provvedimento;
- 3) di procedere alla successiva sottoscrizione dell'accordo convenzionale in argomento, allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio dell'ASST;
- 5) di dare atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento dott.ssa Anna Lazazzara, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'ASST Lariana, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i.;
- 7) di incaricare il tutor aziendale individuato di dare attuazione agli obblighi oggetto della convenzione e del progetto formativo in argomento.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

f.to dott.ssa Anna Lazazzara

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informativi dell'ASST Lariana- Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Lazazzara

Referente per la pratica: Marco Tettamanti

	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI	
	DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO	
	STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA	
	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI OTORINOLARINGOIATRIA	
	DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA	
	TRA	
	L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, con sede legale in Via Balbi 5, Genova,	
	codice fiscale e Partita IVA 00754150100, d'ora in poi denominata "Università",	
	rappresentata dal Prof. Giorgio Peretti, in qualità di Direttore della Scuola di	
	Specializzazione in Otorinolaringoiatria, a ciò delegato dal Magnifico Rettore con	
	D.R. 250 del 18/01/2024, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa	
	(PEC: protocollo@pec.unige.it)	
	E	
	L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA, con sede legale in	
	Como, Via Napoleona n. 60 - codice fiscale e Partita IVA 03622110132, d'ora in poi	
	denominata "Azienda", rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore SC	
	Affari Generali e Istituzionali Dott.ssa Anna Lazazzara, per delega del Direttore	
	Generale pro – tempore Dott. Luca Filippo Maria Stucchi, nato a Milano il 27 gennaio	
	1965 (PEC: protocollo@pec.asst-lariana.it)	
	PREMESSE	
	▪ Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in	
	materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro	
	diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e	
	99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”, così come modificato dalla	
	legge 23 dicembre 2005 n. 266;	
	 pag. 1 di 11	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della 	
	disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n.	
	421”, e in particolare l’art. 6 “ <i>Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed</i>	
	Università”;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di 	
	Specializzazione di area sanitaria;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Visto il D.M. 716 del 16 settembre 2016 che disciplina le Scuole di 	
	Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso	
	di un titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e chirurgia;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all’accreditamento delle scuole di 	
	specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di	
	un’apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di	
	periodi fuori rete formativa;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ qualora le strutture messe a disposizione dell’Azienda facciano parte della rete 	
	formativa di un altro Ateneo, l’Azienda dichiara che tali strutture non hanno	
	raggiunto il numero massimo di specializzandi/e che il potenziale formativo (in	
	termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) permette di	
	accogliere.	
	TANTO PREMESSO	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1	
	1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.	
	Art. 2	
	1. L’Azienda si impegna ad accogliere presso la propria sede e presso la Struttura	
	Complessa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale, per lo svolgimento	
	pag. 2 di 11	

	di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione	
	in Otorinolaringoiatria dell'Università, lo specializzando dott. Andrea Nicola Presta,	
	nato a Gorlovka (Ucraina) il 18/07/1996 e residente a Savona, via Nizza 15 Codice	
	fiscale PRSNRN96L18Z138I	
	Art. 3	
	1. L'attività formativa del dott. Andrea Nicola Presta ha durata a decorrere dal	
	01/09/2025 sino al 31/10/2025. L'attività avrà inizio, comunque, a seguito del	
	perfezionamento della stipula, ossia a seguito dell'ultima sottoscrizione della	
	presente convenzione.	
	Art. 4	
	1. L'Azienda per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione	
	mette a disposizione le strutture, i servizi logistici, il personale laureato, tecnico	
	(paraforam e ausiliario) facente capo alla propria Struttura Complessa di	
	Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale.	
	2. Lo specializzando frequenta la predetta struttura negli orari concordati con il	
	Direttore della struttura aziendale e comunque nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. n.	
	368/1999 sicché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la	
	struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.	
	Art. 5	
	1. Nel rispetto della alternanza tra attività pratica e teorica prevista dal Consiglio della	
	Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, lo specializzando svolge le	
	attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione	
	ed il Direttore della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-	
	Facciale dott. Paolo Battaglia dell'Azienda, mediante la stesura di un piano di	
	formazione personalizzato. Le attività previste dal progetto formativo individuale	
	 pag. 3 di 11	

prevedono l'approfondimento delle tecniche chirurgiche e l'affiancamento nella gestione peri e post-operatoria dei pazienti affetti da neoplasie del basiscranio.

Art. 6

1. La frequenza dello specializzando è finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione nonché dal piano formativo presentato dallo specializzando stesso e ne rappresenta parte integrante; la frequenza non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'Azienda.

Art. 7

1. L'attività integrativa si svolge sotto la guida del Dott. Mario Turri Zanoni, individuato come tutore dall'Azienda.

Art. 8

2. Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 9

1. Lo svolgimento dell'attività integrativa è seguito e verificato dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

2. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione dello specializzando, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10

Lo specializzando ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

	Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999 nonché dell'art. 3 comma 4 del D.l 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.l. n. 716/2016 e dell'all. 1 art.1.6 del D.l. n. 402/2017, durante la sua permanenza presso dette strutture, lo specializzando rimarrà assicurato a cura dell'Ente sanitario sede principale della formazione contro eventuali infortuni riportati durante lo svolgimento delle proprie funzioni.	
	In caso d'infortunio, il verbale del pronto soccorso, necessario per la successiva denuncia agli uffici INAIL da parte dell'Ente sanitario sede principale della formazione, deve essere trasmesso dall'ente ospitante agli appositi uffici dell'Ateneo di Genova.	
	Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.	
	Art. 11	
	1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, lo specializzando che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Azienda ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.	
	2. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 del D.M. n. 363/1998, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza degli/delle specializzandi/e, il soggetto cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n°. 81 e s.m.i. e, se presenti rischi da radiazioni ionizzanti, dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n° 101 e s.m.i. è individuato nel datore di lavoro dell'Azienda ospitante.	
	Il datore di lavoro dell'Azienda (secondo il sistema di deleghe vigente nella Azienda	
	pag. 5 di 11	

stessa) garantisce, pertanto, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dello specializzando nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Azienda o in ogni altro luogo di pertinenza dell'Azienda accessibile allo specializzando nell'ambito della propria attività.

Art. 12

1. Le Parti convengono che l'accertamento dell'idoneità sanitaria dello specializzando è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

2. L'avvio della frequenza dello specializzando presso l'Azienda è subordinata all'avvenuta validazione, da parte del medico competente dell'Azienda stessa, della certificazione di idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione.

3. Per eventuali attività comportanti rischio da radiazioni ionizzanti, si applicano le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 101/2020 e s.m.i., in osservanza agli artt.109, 112, 113 e 115 del D.Lgs 101/2020.

Sono a carico dell'Università la classificazione dello specializzando e l'istituzione della relativa scheda dosimetrica. L'Azienda fornisce i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale, i dispositivi di protezione individuale e trasmette le valutazioni di dosi all'Esperto di Radioprotezione dell'Università (art. 113 comma 2 lettera h, D. Lgs. 101/2020).

4. Durante la permanenza presso l'Azienda ospitante lo specializzando sarà sottoposto, ove necessario, a sorveglianza sanitaria da parte della S.C. di Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

	Non è a carico dell'Azienda ospitante la sorveglianza sanitaria per l'esposizione a	
	Radiazioni Ionizzanti, che resta in capo all'Università.	
	5. A seguito della cessazione dell'attività, l'Azienda ospitante consegna allo	
	specializzando copia della documentazione personale relativa alla sorveglianza	
	sanitaria e all'eventuale sorveglianza fisica della radioprotezione.	
	Art. 13	
	1. L' Azienda assicura allo specializzando, che svolge attività pratica nell'ambito	
	della presente convenzione, le stesse condizioni del proprio personale strutturato e	
	mette a disposizione le uniformi di servizio.	
	Art. 14	
	1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui alla presente convenzione	
	unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione	
	medesima.	
	2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del	
	Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.lgs 196/2003 come novellato dal D.Lgs	
	101/2018 e s.m.i e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati	
	personali italiana.	
	3. In relazione ai rapporti in tema di <i>data protection</i> intercorrenti tra le due strutture	
	e alle modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce	
	come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.	
	4. Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte	
	da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, o soggetti	
	debitamente nominati responsabili del trattamento (ex art. 28 GDPR), e con mezzi	
	dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati	
	cui i dati si riferiscono, e ad impedire l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale	
	 pag. 7 di 11	

non autorizzato.

5. Nell'espletamento delle attività assegnate allo specializzando, l'Azienda, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare lo specializzando al trattamento dei dati personali e particolari di cui tale soggetto verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività formative, nominandolo responsabile o autorizzato al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.

Art. 15

1. Durante lo svolgimento dell'attività integrativa lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 11, 12 e 14 lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

2. Prima dell'inizio dell'attività, l'Ateneo provvede a garantire la formazione generale, mentre l'Azienda ospitante provvede a garantire l'informazione, la formazione specifica e l'eventuale addestramento necessario.

Art. 16

1. La presente convenzione ha durata di 2 mesi, corrispondenti al periodo di formazione del dott. Andrea Nicola Presta presso la Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale dell'Azienda per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione dell'Università,

2. Viene concesso, ai sensi del D.Lgs 368/99, l'uso gratuito dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni medico-sanitarie (idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs del 09.04.2008, n. 81 s.m.i. – Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro) della citata struttura complessa dell'Azienda, con decorrenza, a norma dell'art. 3, dalla data di perfezionamento della stipula della presente convenzione, quindi a seguito

dell'ultima sottoscrizione della presente convenzione.

3. Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con la medesima procedura seguita per la stipula.

Art. 17

1. È fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con almeno 3 mesi di preavviso. l'Università, inoltre, riconosce all'Azienda la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per manifesto inadempimento dello specializzando agli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica.

Art. 18

1. Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione
solo in caso d'uso in base alla Tariffa parte II - Art.4 allegata al DPR 26.4.1986 n.131
e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è
dovuta ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente
al momento della stipula e verrà assolto in modalità virtuale, autorizzazione n.
50486/2020 dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Como. L'imposta di bollo
rimane a carico dell'Azienda ospitante.

Art. 19

1. Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e
l'Università degli Studi di Genova in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia,
all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente
competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario
fra le Parti.

Art. 20

1. Le Parti si impegnano all'osservanza delle rispettive "Sezioni Rischi corruttivi e

	trasparenza” contenute nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione, ai sensi della	
	legge n. 113/2021 pubblicati sui siti internet degli Enti, per quanto a ciascuna parte	
	applicabili nell’esecuzione della presente convenzione.	
	2. Si impegnano altresì al rispetto dei Codici Etici e/o di Comportamento pubblicati	
	sui siti internet degli Enti, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i	
	soggetti che si trovino in situazioni anche potenziale di conflitto di interesse.	
	Art. 21 - Firma digitale	
	1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, dal Direttore della	
	S.d.S. in Otorinolaringoiatria e dal delegato alla firma dell’Azienda, ai sensi dell’art.	
	15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal	
	D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni	
	tra pubbliche amministrazioni, relativamente all’invio di documenti in formato digitale	
	attraverso l’utilizzo della casella PEC.	
	Art. 22 – Norma finale	
	1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si	
	applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in	
	particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria	
	dell’Università.	
	per l’ Università degli Studi di Genova	
	IL DIRETTORE DELLA SDS in OTORINOLARINGOIATRIA	
	Prof. Giorgio Peretti	
	per l’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana	
	per delega conferita dal Direttore Generale	
	IL DIRETTORE SC AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	
	Dott.ssa Anna Lazazzara	
	<p style="text-align: center;">pag. 10 di 11</p>	

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.